



COMUNE DI MONTIRONE

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 2 del 2025

OGGETTO: APPROVAZIONE RETTIFICA AL PROSPETTO DELLE "ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2025" APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 06/12/2024

L'anno **duemilaventicinque** addì **venticinque** del mese di **Febbraio** alle ore **18:30** nella sala comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Presiede Il Presidente del Consiglio

Intervengono i signori:

Nome	Funzione	Presenza
CASTELLINI ALESSANDRO	Presidente del Consiglio	si
SPAGNOLI FILIPPO	Sindaco	si
STANGA ALBERTO	Consigliere	si
PEGOIANI NOEMI	Consigliere	si
CORAZZINA GIANCLAIR	Consigliere	si
SILVESTRI ANDREA	Consigliere	si
ZANESI YLENIA	Consigliere	no
TAVELLI LIA	Consigliere	si
GHATTAS MARINA	Consigliere	si
DABELLANI SARA	Consigliere	si
STUCCHI EUGENIO	Consigliere	si
MAFFOLINI MARCO	Consigliere	si
MARINI MARCO	Consigliere	si

Totale presenti N° 12 Totale assenti N° 1

Il Presidente **Alessandro Castellini**, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE RETTIFICA AL PROSPETTO DELLE "ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2025" APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 06/12/2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il punto all'odg il consigliere Gianclair Corazzina;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che *"... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ..."*;
- al comma 749 che *"... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."*
- al comma 750, che *"... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ..."*;
- al comma 751, che *"... Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ..."*;
- al comma 752, che *"... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ..."*;
- al comma 753, che *"... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ..."*;
- al comma 754, che *"... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento..."*;
- al comma 758, che **"Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:**
 - a) **posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;**

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993”;

- al comma 759, che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, ai sensi della lett. g bis), per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, “... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...”;

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 a mente del quale “... È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art. 1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato “*Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*”.

Preso atto che, l'art. 6-ter, comma 1, del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170 (in G.U. 28/11/2023, n. 278) dispone che “... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...”;

Visto quindi il Decreto del MEF 6 settembre 2024 (pubblicato in G.U. n. 219 del 18 settembre 2024) rubricato “*Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*”.

Considerato che, la diversificazione di cui all'articolo 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, deve avvenire, in coerenza con la previsione di cui all'art. 2, comma 3, del

Decreto del MEF 7 luglio 2023 “... nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione ...”;

Dato atto che il giorno 15/11/2024, il Servizio Tributi comunale ha predisposto il Prospetto delle aliquote e delle detrazioni IMU 2025 avente ID 2227, utilizzando l'apposito applicativo denominato “Portale del federalismo fiscale”, messo a disposizione dal MEF. Tale Prospetto è stato redatto secondo le normative e le indicazioni fornite dal MEF, utilizzando le opzioni consentite dalla piattaforma telematica. Le aliquote e le detrazioni già previste dall'Ente per gli anni precedenti sono state confermate anche per il periodo d'imposta 2025;

Richiamata la Delibera C.C. n. 36/2024 in data 6/12/2024, con la quale - sulla base del sopracitato Prospetto ID 2227 - il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU per l'anno 2025, approvando altresì il Prospetto stesso quale allegato parte integrante della deliberazione;

Considerato che in data 28/1/2025, il Servizio Tributi ha adempiuto agli obblighi di trasmissione del Prospetto delle aliquote e delle detrazioni IMU ID 2227, approvato quale allegato parte integrante alla Delibera C.C. n. 36 del 6/12/2024, come previsto dalla legge n. 160/2019 sopracitata (la quale individua il termine ultimo per la trasmissione al MEF del prospetto nel giorno 14/10/2025,);

Vista la conferma di avvenuta trasmissione del prospetto, pervenuta con comunicazione automatizzata generata dal Portale del Federalismo Fiscale, registrata a Prot. Gen. dell'Ente n. 997 in data 28/1/2025;

Preso atto che, in data 30/1/2025, il MEF ha contattato telefonicamente il Servizio Tributi, segnalando un'anomalia riscontrata nel Prospetto IMU ID 2227, come trasmesso. In particolare, a causa di un parametro presente sull'applicativo del Portale del federalismo fiscale (alla sezione “Gestione IMU” - “Inserimento nuovo prospetto aliquote”), erroneamente attribuito al Comune di Montirone da parte del partner informatico del MEF, Sogei S.P.A., in sede di predisposizione del prospetto il software imponeva agli operatori comunali di selezionare in automatico, per le fattispecie relative ai terreni agricoli, l'esenzione IMU disciplinata dall'art. 1 co. 758 l. n. 160/2019, anziché consentire di inserire un'aliquota definita in base ai limiti predeterminati dalla Legge. Il MEF ha altresì comunicato che tale problema informatico è stato risolto in data 30/1/2025, mediante apposito intervento tecnico operato sul Portale. La stessa Amministrazione centrale ha infine suggerito all'Ente di procedere quanto prima alla rettifica/sostituzione del Prospetto ID 2227 sopracitato, con la predisposizione e la successiva approvazione in Consiglio Comunale di un Prospetto aggiornato;

Considerato che lo stesso 30/1/2025 il Servizio Tributi comunale ha predisposto un nuovo Prospetto delle aliquote e delle detrazioni IMU per l'anno 2025, a mezzo Portale del Federalismo Fiscale, generando il PDF ID 7432, il quale viene allegato alla presente deliberazione quale allegato parte integrante;

Confermato che con il nuovo Prospetto ID 7432 si è provveduto a correggere l'inesattezza precedentemente imposta dal Portale del MEF, inserendo, per le fattispecie relative ai terreni agricoli, l'aliquota pari allo 0.86 per cento, al fine di confermare i valori già attribuiti a detti immobili con le precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale (anni 2020 e seguenti). Tutte le altre aliquote, detrazioni ed agevolazioni IMU previste con precedente deliberazione n. 36 del 6/12/2024 sono permaste invariate;

Preso atto della comunicazione registrata a Prot. Gen. N. 1139 in data 31/1/2025, inoltrata dal MEF, con la quale lo stesso ha confermato per iscritto le problematiche - aventi natura informatica ed attribuibili al partner SOGEI S.P.A. - anticipate telefonicamente il giorno precedente. In tale sede, il MEF ha ribadito l'opportunità, per l'Ente, di procedere ad una seconda approvazione del Prospetto delle aliquote e delle detrazioni IMU per l'anno 2025,

entro il termine di approvazione del bilancio di previsione (da ultimo prorogato al 28/2/2025);

Visto che, con comunicazione registrata a Prot. Gen. n. 1157 in data 3/2/2025, il Servizio Tributi ha confermato al MEF l'attivazione dei necessari adempimenti, richiedendo altresì all'Amministrazione centrale di bloccare l'iter relativo alla pubblicazione, sul sito www.finanze.gov.it, del Prospetto originariamente approvato (ID 2227/2025), in previsione della rettifica dello stesso e della nuova approvazione in Consiglio Comunale;

Ritenuto pertanto di doversi procedere con la massima celerità ed urgenza alla rettifica del Prospetto IMU 2025, nonché alla successiva trasmissione e pubblicazione del prospetto aggiornato sul Portale del Federalismo Fiscale, entro i termini di legge;

Visto l'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, elaborato attraverso l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

Dato atto che ai sensi dell'art 3, comma 1, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 *"... la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi dal 761 a 771, della Legge n. 160 del 2019 ..."*;

Visti, inoltre:

- l'art. 3, comma 5, del Decreto ministeriale appena richiamato a mente del quale *"... Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3 ..."*, il quale ultimo prevede che *"... per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e all'art. 1, comma 767, terzo periodo della Legge 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 della Legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato art. 1, della Legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente ..."*;
- il Comunicato del MEF del 28/10/2024, con il quale il Ministero ha confermato la maggior gravità delle conseguenze per il caso di mancata pubblicazione sul sito ministeriale, entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, del Prospetto delle aliquote e delle agevolazioni IMU, per quanto attiene al *primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto (2025)*. In particolare, l'omissione sopracitata comporta l'utilizzo delle aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 della disciplina IMU, in deroga all'art. 1 co. 169 l. 296/2006 e all'art. 1 co. 767 terzo periodo l. 160/2019;
- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale *"...Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati*

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...”;

- l'art. 172, comma 1, lett. C), del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche “... *le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...)* ...”;

Considerati:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, dal comma 161 al comma 169, compresi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);
- la Legge n. 160/2019;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata la Delibera C.C. n. 50/2023 con la quale sono state approvate per l'anno 2024, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Richiamata la Delibera C.C. n. 36/2024 con la quale sono state originariamente approvate per l'anno 2025, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto della volontà di mantenere, nei limiti operativi concessi dall'applicazione di cui in narrativa, l'invarianza della pressione tributaria;

Atteso che l'istruttoria della presente deliberazione è stata predisposta dal funzionario amministrativo-contabile Alessandro Rocchi;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento dell'istruttoria e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, onde consentire un sollecito adempimento degli atti conseguenti;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Con voti favorevoli n. 9 contrari nessuno e astenuti n. 4 (consiglieri Marini, Maffolini, Dabellani e Stucchi) espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti

DELIBERA

1. di approvare, per l'anno **2025**, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, le seguenti aliquote e le detrazioni quali risultano dal prospetto allegato sub A) alla presente per formarne parte integrante e sostanziale:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	8,6
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	4
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 2 del Regolamento Comunale)	esente
4	Immobili classificati nella categoria catastale "D" esclusi categoria D/5	10,6
5	Immobili classificati nella categoria catastale D/5	11,4
6	Aree fabbricabili	10,6
7	Terreni agricoli non esenti	8,6
8	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0

2. di stabilire, nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

3. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento del prospetto allegato parte integrante alla presente deliberazione - nonché degli estremi della deliberazione stessa - nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 5, del D.M. 7 luglio 2023, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "*Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane*" (GU Serie Generale n. 195 del 16/08/2021) entro il termine perentorio del **14 ottobre 2025**;

Successivamente stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2025, con voti favorevoli 9 contrari nessuno e astenuti n. 4 (consiglieri Marini, Maffolini, Dabellani e Stucchi) espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Alessandro Castellini
Firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
dott.ssa Angela Maria Russo
Firmato digitalmente
